SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82/L

LEGGE 3 maggio 2004, n. **112**.

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

04G0153

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. **113.**

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, città prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. **114.**

Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 22;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, a componente del Comitato dei garanti sono

indette ogni tre anni, e non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza del Comitato in carica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è fissata la data delle elezioni da tenersi in un giorno lavorativo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione.

Art. 2.

Commissione elettorale centrale

1. Con il decreto di indizione delle elezioni è nominata la Commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato amministrativo o contabile ovvero da un avvocato dello Stato, designato dal rispettivo organo di vertice, e composta da cinque dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato estratti a sorte dalla banca dati informatica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con il decreto di indizione delle elezioni è individuata la struttura del Dipartimento della funzione pubblica alla quale è affidata la gestione del servizio elettorale e delle attività di segreteria.

3. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le sedute sono pubbliche. Il segretario redige il verbale delle sedute delle attività della Commissione in duplice esemplare firmato dai membri. Una copia del verbale è trasmessa al servizio elettorale.

4. In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non hanno diritto al voto i dirigenti sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

2. Sono eleggibili i dirigenti inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nella prima fascia dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi dal servizio, ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive, od in aspettativa non retribuita.

Art. 4.

Presentazione delle candidature

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti di prima fascia possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale centrale, mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticità delle firme è attestata dal candidato. La presentazione della dichiarazione di candidatura può avvenire mediante spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco delle candidature ammesse all'elezione. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del servizio elettorale. Contro la deliberazione della Commissione è ammesso il ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 5.

Modalità di votazione

1. L'elettore può esprimere una preferenza, indicando il cognome del candidato prescelto ed aggiungendo, nel caso di omonimia, il relativo nome e data di nascita; la scheda di votazione è inserita dall'elettore in apposito plico sigillato.

2. I dirigenti in servizio all'estero possono esercitare il voto attraverso le rappresentanze diplomatiche; l'amministrazione di appartenenza trasmette all'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico elettorale. Il plico è restituito all'ufficio elettorale dell'amministrazione di appartenenza.

3. Sono nulle le schede contenenti più nominativi, ovvero scritture o segni tali da consentire, in modo inequivocabile, il riconoscimento del voto.

Art. 6.

Uffici elettorali

1. Nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature, il servizio elettorale trasmette agli uffici elettorali istituiti presso le direzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, per le strutture centrali, ed agli uffici elettorali istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, per le strutture statali periferiche, l'elenco degli elettori in servizio presso le rispettive amministrazioni e dei candidati, nonché le schede elettorali ed i plichi di votazione. Gli uffici elettorali sono istituiti, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle

candidature di cui all'articolo 4, comma 2, con provvedimento dei responsabili delle strutture presso le quali i medesimi uffici elettorali sono previsti.

2. Nel giorno fissato per le elezioni l'ufficio elettorale consegna all'elettore la scheda ed il plico; effettuata la votazione, l'elettore restituisce il plico sigillato all'ufficio elettorale.

3. Entro i cinque giorni successivi gli uffici elettorali trasmettono ai seggi elettorali previsti dall'articolo 7 i plichi ricevuti, unitamente all'elenco degli elettori e dei votanti.

Art. 7.

Scrutinio elettorale

1. Nelle amministrazioni centrali dello Stato, negli uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, nei commissariati di Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e presso la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta è costituito, rispettivamente con decreto direttoriale, con decreto prefettizio e con decreto commissariale, un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra dirigenti di seconda fascia, da un segretario e da uno scrutatore scelti tra funzionari.

2. Il seggio elettorale si insedia il giorno fissato per le elezioni per procedere alle operazioni preliminari.

3. Il quindicesimo giorno successivo alle elezioni il presidente, verificata la corrispondenza tra il numero di votanti ed il numero di plichi pervenuti dagli uffici elettorali, inserisce i plichi in un'unica urna ed effettua lo spoglio delle schede; il segretario e lo scrutatore annotano separatamente i voti attribuiti a ciascun candidato.

4. Al termine dello scrutinio il presidente dichiara il numero di voti ottenuto da ciascun candidato ed il risultato è comunicato alla Commissione elettorale centrale.

5. Il verbale delle operazioni di scrutinio è redatto in duplice esemplare dal segretario, ed è firmato in ciascun foglio dai componenti del seggio elettorale. Il verbale, unitamente alle schede numerate, è rimesso alla Commissione elettorale centrale; la copia è trasmessa ai rispettivi uffici previsti dal comma 1.

Art. 8.

Proclamazione

1. La Commissione elettorale centrale determina la cifra individuale nazionale ottenuta dai candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco in ordine decrescente.

2. Il presidente della Commissione proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale più alta; a parità di cifra, è proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parità di anzianità, è proclamato eletto il candidato di maggiore età.

3. L'applicazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 22 *(Comitato dei garanti)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 1.

— L'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 165 (per il titolo, vedi nelle note alle premesse), è il seguente:

«2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore ditale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».

04G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 115.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici è corredata da una cauzione da prestare anche mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «testo unico», che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo 161 in base al quale la CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158 del medesimo testo unico;

Visto il testo unico ed in particolare l'articolo 107 che disciplina l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera *b)*, del testo unico, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;

Visto l'articolo 114 del testo unico secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio

della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106 del testo unico;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico;

c) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico;

d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;

e) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall'ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti:

1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera *e)* del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

Art. 2.

Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:

a) le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;

b) la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;

c) gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale.

3. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dello statuto vigente della società;

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società che attesta l'esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie; la dichiarazione non è dovuta se l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva di tale attività;

c) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della società di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l'avvenuto conferimento dell'incarico ad una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla società di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attività patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall'intermediario.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il termine di cui al comma 4 è interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l'acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell'economia e

delle finanze indica all'intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l'interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell'autorizzazione è prorogato di 30 giorni.

6. L'autorizzazione è revocata qualora si accerti che l'intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attività diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia perché provveda alla relativa annotazione nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.

Art. 3.

Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico.

1. Le disposizioni dell'articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attività finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:

a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione;

b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia;

c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell'organizzazione operante in Italia;

d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all'attività svolta in Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislalivi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41; si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001» - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302):

«1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il testo dell'art. 107:

«Art. 107. *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli artt. 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1988, n. 71; si riporta il testo dell'art. 161:

«Art. 161. *(Albo speciale delle società di revisione).* — 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.»

— Il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, recante: «Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125.

— Il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1994, n. 170.

— Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) è il seguente:

«Art. 106. *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'U.I.C.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli artt. 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'U.I.C. indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.»

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1999, n. 86.

— Il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) è il seguente:

«Art. 114. *(Norme finali).* — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.».

— Il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, recante: «Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo dell'art. 23:

«Art. 23. *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Mini-

stero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto. ad altri Ministeri o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è il seguente:

«Art. 30. *(Garanzie e coperture assicurative).* — 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2-*bis*. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2-*ter*. La garanzia fidejussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, anteriormente alla data del 1º gennaio 2004.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.v.a. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-*bis*. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera *a)* del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-*bis*. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, di importo superiore a 75 milioni di euro.»

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'art. 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi note precedenti.

— Per il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi la nota alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.»

— Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.

04G0147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2004.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati all'inflazione europea.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, a 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.008 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 2004, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro

(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari CCF, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., Lehman Brothers International (Europe) e UniCredit Banca Mobiliare S.p.a., al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.500 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2003;

scadenza: 15 settembre 2014;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,15% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo quanto disposto dal decreto in data 11 febbraio 2004, citato nelle premesse

dietimi d'interesse: quarantadue giorni (dal 15 marzo al 26 aprile 2004);

prezzo di emissione: 99,51%;

commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 febbraio 2004, citato nelle premesse.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'articolo 6 - ultimo comma del decreto ministeriale 11 febbraio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari CCF, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., Lehman Brothers International (Europe) e UniCredit Banca Mobiliare S.p.a..

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 3.

Il giorno 26 aprile 2004 la Banca d'Italia riceverà da Citigroup, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.

Il medesimo giorno 26 aprile 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per quarantadue giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A04743

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Katà».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità tra le quali quella specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la nota, datata 16 gennaio 2004, con la quale la ditta I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la suddetta specialità medicinale l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata: KATÀ.

Confezioni:

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. 034646 024;

«240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. 034646 036.

Ditta I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 aprile 2004

p. *Il direttore:* MARRA

04A04725

DECRETO 15 aprile 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità tra le quali quella specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la nota, datata 29 gennaio 2004, con la quale la ditta GNR S.p.a. ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la suddetta specialità medicinale l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata: PROPAFENONE.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. 034476 010;

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. 034476 022.

Ditta GNR. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 aprile 2004

p. *Il direttore:* MARRA

04A04726

DECRETO 19 aprile 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dif-Tet-All».

IL DIRETTORE GENERALE

DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Chiron S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. A.I.C.373 del 26 marzo 2004 con il quale questa amministrazione ha variato il confezionamento della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/ L.488-99/D1 del 7 luglio 2000: DIF-TET-ALL.

Confezione: «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. 003671 070.

Ditta Chiron S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 aprile 2004

p. *Il direttore:* MARRA

04A04727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 gennaio 2004.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato;

Visto, in particolare, il comma 5, che riguarda i lavoratori con un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2001, di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del richiamato art. 75;

Ritenuto, ai sensi del comma 6 di detto art. 75, di stabilire le modalità di attuazione anche delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al comma 5, i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attività lavorativa posticipando l'accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all'accredito contributivo secondo quanto previsto al comma 3.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio.

3. La contribuzione relativa al periodo di cui al comma 2 è destinata, per il 40 per cento, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.

4. Le modalità di versamento della contribuzione alle regioni sono stabilite rediante convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione.

5. I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale, allegando:

a) copia del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2;

b) dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia, nella misura del 40 per cento, della copertura contributiva per l'invalidità, a vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo.

Art. 2.

1. La facoltà di parziale rinuncia alla contribuzione può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Art. 3.

1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di inizio dell'attività lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all'epoca vigenti ed è corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Dal compimento dell'età di quiescenza, sull'importo della pensione di anzianità in pagamento è attribuito l'incremento pensionistico di cui all'art. 1, comma 3.

2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa e, dal compimento dell'età di quiescenza, spetta l'incremento pensionistico di cui al comma 3 dell'art. 1, relativo all'effettiva durata del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 15

04A04617

DECRETO 10 febbraio 2004.

Ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio della direzione regionale del lavoro per la Liguria.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;

Visto il decreto direttoriale n. 108 del 9 ottobre 1997 con il quale è stata ricostituita per la durata di 3 anni, la Commissione di sorveglianza sullo scarto degli atti d'archivio della direzione regionale del lavoro di Genova;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 6 febbraio 2001 con il quale è stata ricostituita per la durata di 3 anni, la Commissione di sorveglianza sullo scarto degli atti d'archivio della direzione regionale del lavoro di Genova;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio della direzione regionale del lavoro di Genova;

Ritenuto di dover individuare nella persona della sig.ra Costantino Caterina di VI Q.F. - in mancanza di personale appartenente alla VII Q.F. - l'impiegato cui affidare l'incarico di membro con funzioni di segretario;

Viste le note n. 41 e n. 42 datate 19 gennaio 2004 con le quali questa direzione regionale ha designato, quali membri, per la costituzione della suddetta Commissione, i signori:

dott. Righi Paolo - funzionario ispettorato - VIII Q.F. - Presidente su delega del direttore della direzione generale;

sig.ra Costantino Caterina - assistente amministrativo - VI Q.F. - con funzioni anche di segretario.;

Vista la nota prot. n. 8035 del 16 dicembre 2003, con la quale la prefettura di Genova ha designato, quale rappresentante dell'amministrazione civile dell'interno

in seno alla Commissione in parola, la dott.ssa Flavia Anania - vice prefetto aggiunto - in servizio presso la predetta prefettura;

Vista la nota prot. n. 5284 dell'11 dicembre 2003, con la quale l'archivio di Stato di Genova - ha designato,- quale proprio rappresentante in seno alla succitata Commissione, il dott. Alfonso Assini - archivista di Stato - VII Q.F.;

Ritenuto di nominare tale Commissione nelle persone con le note sopraindicate;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta presso la direzione regionale del lavoro di Genova, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione di sorveglianza sull'archivio prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

dott. Righi Paolo - funzionario ispettorato VII Q.F. - delegato in qualità di Presidente;

sig.ra Costantino Caterina - assistente amministrativo - VI Q.F. - con funzioni anche di segreteria;

dott.ssa Flavia Anania - vice prefetto aggiunto - prefettura di Genova;

dott. Alfonso Assini - archivista di Stato - VII Q.F. - archivio di Stato di Genova.

Art. 3.

I componenti della suddetta Commissione hanno diritto al rimborso spese previsto dal D.I. 23 dicembre 2002 emanato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 448/2001.

La spesa relativa graverà sul Cap. 1272 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente anno finanziario e sul corrispondente capitolo dei due anni immediatamente successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria provinciale dello Stato di Genova.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: VETTORI

04A04685

DECRETO 26 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, in Napoli.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 50 dell'8 settembre 2003, con il quale si procedeva a sensi dell'art. 2545 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, alla sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Tiziana a.r.l in liquidazione.» con sede in Napoli alla via Carelli n. 14, iscritta al registro imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 03742040631;

Considerato che con il predetto decreto direttoriale è stata nominata liquidatore ex 2545 del codice civile il rag. Galiero Filomena, nata a Napoli l'11 maggio 1967, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Ricci Fulvio nato a Napoli il 24 aprile 1946;

Considerato che il liquidatore nominato d'ufficio rag. Galiero Filomena, successivamente all'accettazione, ha rinunciato all'incarico con lettera pervenuta in data 27 febbraio 2004;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Pillo Raffaele nato a Napoli il 5 giugno 1959, con studio in Napoli al corso Secondigliano n. 151, è nominato liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l. in liquidazione» con sede in Napoli, registro imprese n. 03742040631, in sostituzione del rag. Galiero Filomena nata a Napoli l'11 maggio 1967.

Napoli, 26 marzo 2004

Il direttore: MORANTE

04A04238

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Geo Florence Group PSC», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2004;

Considerata la non opposizione del liquidatore alla nota di contestazione prot. n. 2724 del 14 marzo 2003;

Decreta:

Il liquidatore ordinario della cooperativa «Geo Florence Group PSC», con sede a Firenze, in via Caduti di Cefalonia n. 40, costituita in data 7 aprile 1998 con rogito notaio Barbara Pieri di Firenze, iscritta nel registro delle imprese al n. 02247800481 e al R.E.A. al n. 497843, sig. Michele Belcari, nominato liquidatore in data 6 marzo 2001 è sostituito dal dott. Andrea Frazzi, con studio a Firenze in Viale Redi n. 3.

Firenze, 29 marzo 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A04249

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Veloce a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visti il decreto ministeriale 17 luglio 2003 e la circolare ministeriale n. 1579551 del 30 settembre 2003 in materia di scioglimenti d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito ai Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminato il verbale del 6 settembre 2003 alla società cooperativa «La Veloce a r.l.», dal quale risulta che la stessa è in stato di abbandono amministrativo, non svolge alcuna attività dal 1987, ha depositato l'ultimo bilancio il 18 luglio 1988, dal cui esame non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Vista la nota ministeriale n. 1575384 del 17 marzo 2004, con la quale si dispone lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «La Veloce a r.l.», con sede in Torino, via S. Agostino n. 1, costituita per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli in data 24 novembre 1973, repertorio n. 48025/2222, iscritta al n. 72/74 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 2998, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 marzo 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A04267

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Molise produttori agricoli Molisana a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 febbraio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Molise Produttori Agricoli Molisana soc. coop a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore.

Società cooperativa «Molise Produttori Agricoli Molisana a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Fiorita Puzone in data 6 luglio 1991 rep. n. 28974, registro società n. 2792 - Registro imprese n. 81344 della C.C.I.A.A. di Campobasso, Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00815030705, n. posizione BUSC. 1146/254442.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A04268

DECRETO 6 aprile 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore edilizia, presso la direzione provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle Commissioni provinciali Cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza debba desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle Direzioni provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Treviso e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e per i datori di lavoro l'Associazione costruttori edili ed affini e la Confartigianato;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso, la Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori.:

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Treviso, Presidente;

dott. Roberto Parrella, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Treviso, o suo delegato;

Orru Francesco rapp. CISL, membro eff. sett. art.;

Potente Marco rapp. CISL, sup. sett. art.;

Simeoni Tiziano rapp. CGIL, membro eff. sett. ind.;

Zanoni Anna rapp. CGIL, sup. sett. ind.;

Valerio Paolo rapp. Ass. Costr., membro eff. sett. ind.

Pirani Zelio rapp. Ass. Costr., membro sup. sett. ind.;

Buriollo Pierluigi rapp. Confartig., membro eff. sett. art.;

Morettin Patrice rapp. Confartig., sup. sett. art.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 6 aprile 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A04245

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «P.A.M. Produttori agricoli molisani a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 febbraio 2004 al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della cooperativa «P.A.M. Produttori agricoli molisani Soc. Coop a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore.

Società cooperativa «P.A.M. Produttori agricoli molisani a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Marco De Benedittis in data 13 novembre 1990 rep. n. 25975, registro società n. 2647 - Registro imprese n. 80598 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00801660705, numero posizione B.U.S.C. 1111/250279.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A04269

DECRETO 8 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Opertour Capo Vaticano - Società cooperativa a r.l.», in Ricadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 4 marzo 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Opertour Capo Vaticano - Società cooperativa a r.l.»;

Con sede in Ricadi - frazione San Nicolò (Vibo Valentia); Viale G. Berto, s.n.c.;

costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia n. repertorio 31581 in data 5 maggio 1998, posizione B.U.S.C. n. 3311/302712, registro delle società n. 713 dell'8 giugno 1998 del tribunale di Vibo Valentia, ed iscritta con il numero Repertorio economico amministrativo 152910 presso la C.C.I.A.A. di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 8 aprile 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A04270

DECRETO 8 aprile 2004.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 11 del 7 novembre 2000 con il quale il sig. Nardi Luciano veniva nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del C.P.C. in rappresentanza dei lavoratori (CISL);

Vista la nota del 3 gennaio 2004 con la quale il sig. Nardi Luciano rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 14 gennaio 2004 con la quale la CISL di Grosseto comunica il nominativo del sig. Milani Fabrizio quale rappresentante dei lavoratori (CISL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il signor Milani Fabrizio viene nominato membro della Commissione di Conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori CISL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 8 aprile 2004

Il dirigente: BUONOMO

04A04255

DECRETO 8 aprile 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Dalmas Market a r.l.», in Pabillonis.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1º giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001 n. 287 pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Viste le risultanze ispettive dalle quali emerge che la cooperativa sotto specificata non ha mai operato né ha compiuto atti di gestione, né ha mai presentato bilanci presso la Camera di commercio;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli atti della D.P.L. di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, e dell'attuale art. 2545-*septiesdecies* del nuovo diritto societario della:

1) Piccola società cooperativa «Dalmas Market a r.l.» con sede in Pabillonis - costituita in data 29 dicembre 1997 con atto redatto a rogito notarile dot. Sergio Floris - iscritta nel registro delle società al n. 11829 della Camera di commercio, BUSC 4347/281275.

Cagliari, 8 aprile 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A04256

DECRETO 8 aprile 2004.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il decreto n. 1 del 23 gennaio 1981 con il quale il sig. Corsetti Lucio veniva nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del C.P.C. in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

Vista la nota del 27 marzo 2004 con la quale il sig. Corsetti Lucio rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 24 marzo 2004 con la quale la CGIL di Grosseto comunica il nominativo della sig.ra Santini Antonella quale rappresentante - supplente dei lavoratori (CGIL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Santini Antonella viene nominata membro della Commissione di Conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante - supplente - dei lavoratori CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 8 aprile 2004

Il dirigente: BUONOMO

04A04257

DECRETO 13 aprile 2004.

Scioglimento della «Piccola società cooperativa Akuna Matata», in Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 ora 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara prot. n. 1380 del 3 settembre 2002 con cui si richiedeva al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile nei confronti della «Piccola società cooperativa Akuna Matata» con sede in Ferrara, via de Capitello n. 15;

Vista la nota prot. n. 1458503 del 18 settembre 2002 con cui lo stesso Ministero comunicava alla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara che gli elementi in possesso non erano sufficienti per l'adozione del richiesto provvedimento di gestione commissariale;

Vista la successiva nota della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara prot. n. 8958 dell'8 maggio 2003 con cui si richiedeva al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, l'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa ex art. 194 e ss.gg regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, con nota prot. n. 1579700 del 9 ottobre 2003 ha comunicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo e nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto che non è stato possibile notificare al legale rappresentante della società sig. Sall Mamadou

Lamine l'avvio del relativo procedimento amministrativo in quanto la nota prot. n. 21410 del 26 novembre 2003 inviata al domicilio del medesimo come comunicato dall'ufficio anagrafe del comune di Ferrara, è ritornata al mittente con i indicazione «trasferito»;

Preso atto che il servizio notificazioni del comune di Ferrara, verificato in data 17 marzo 2004 che all'ultimo indirizzo conosciuto del sig. Sall Mamadou Lamine risiedeva di fatto un'altra famiglia, ha proceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del codice di procedura civile alla notifica del sopra indicato procedimento amministrativo di scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Visto che l'istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa Akuna Matata a r.l.» con sede in Ferrara è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2004;

Preso atto che nei successivi trenta giorni non è pervenuto alla Direzione provinciale di Ferrara nessuna opposizione all'emanazione del predetto provvedimento;

Visto il già richiamato decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della «Piccola società cooperativa Akuna Matata a r.l.» con sede in Ferrara, via del Capitello n. 15, codice fiscale n. 01494390386, costituita in data 20 marzo 2000 con atto o rogito del notaio dott. Andrea Zecchi.

Ferrara, 13 aprile 2004

p. *Il direttore:* DE ROGATIS

04A04237

DECRETO 14 aprile 2004.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il decreto n. 1 del 23 gennaio 1981 con il quale il sig. Acciai Aldo veniva nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del C.P.C. in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

Vista la nota del 23 marzo 2004 con la quale il sig. Acciai Aldo rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 24 marzo 2004 con la quale la CGIL di Grosseto comunica il nominativo del sig. Cucini Edoardo quale rappresentante - supplente, dei lavoratori (CGIL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Cucini Edoardo viene nominato membro della Commissione di Conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante - supplente, dei lavoratori CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 14 aprile 2004

Il dirigente: BUONOMO

04A04258

DECRETO 15 aprile 2004.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il decreto n. 1 del 23 gennaio 1981 con il quale il sig. Ciambotti Arcangelo veniva nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 dal C.P.C. in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

Considerato che il sig. Ciambotti Arcangelo è stato collocato in pensione;

Vista la nota del 2 aprile 2004 con la quale la CGIL di Grosseto comunica il nominativo del sig. Centenari Lorenzo quale rappresentante dei lavoratori (CGIL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Centenari Lorenzo viene nominato membro effettivo della Commissione di conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 15 aprile 2004

Il dirigente: BUONOMO

04A04252

DECRETO 20 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Fovea a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta
P.Q.P.

Lo scioglimento della società cooperativa sociale «Fovea a r.l.», con sede in Foggia al viale Ofanto, n. 48/n, costituita in data 22 febbraio 1999 con atto a rogito notaio Antonio Pepe di Foggia, numero registro delle imprese 18431, numero registro prefettizio 4147, partita iva 02376400715, posizione B.U.S.C. 4826/286576, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei DD.MM. 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 aprile 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A04686

DECRETO 30 aprile 2004.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'articolo 10 del decreto, che include l'istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'istituto;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001 con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio 2002 ed in data 5 giugno 2002, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002 e n. 135 dell'11 giugno 2002, con i quali, considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessitava di ulteriori approfondimenti, il commissariamento dell'istituto è stato prorogato al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, di approvazione del nuovo statuto dell'ISFOL;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2002 e, da ultimo, in data 23 dicembre 2003, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 e n. 2 del 3 gennaio 2004, con i quali il commissariamento dell'istituto è stato prorogato al 30 aprile 2004;

Considerato che è tuttora in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 di nomina del dott. Sergio Trevisanato a presidente dell'ISFOL;

Considerato, altresì, che le procedure di nomina degli organi di amministrazione dell'ISFOL da effettuarsi ai sensi del nuovo statuto non sono ancora concluse;

Ritenuto pertanto di dover prorogare il commissariamento dell'istituto;

Decreta:

1. Il commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), disposto con decreto in data 17 settembre 2001, prorogato con successivi decreti e, da ultimo, con decreto in data 23 dicembre 2003, è ulteriormente prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto istituto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2004;

2. Il dott. Sergio Trevisanato è nominato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° maggio 2004 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

3. Le funzioni di commissario straordinario relative alle mansioni di presidente dell'istituto sono esercitate sino al perfezionamento del procedimento di nomina del dott. Trevisanato a presidente.

4. Al commissario straordinario dell'ISFOL è attribuito un compenso mensile pari a quello stabilito per il presidente dell'istituto medesimo. Il compenso è ridotto della metà a decorrere dalla data di perfezionamento di nomina del dott. Trevisanato a presidente dell'ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il Ministro: MARONI

04A04791

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» che innovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «... l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Vista la documentazione in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e preso atto delle visure camerali delle sottoelencate società cooperative, in liquidazione dalle quali risulta che le stesse non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

che le cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese:

1. Soc. coop. «Comunità» a r.l. con sede in Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno), costituita il 27 febbraio 1985, R.E.A. n. 110572;

2. Soc. coop. «La Fabbrica» a r.l. con sede in Castignano (Ascoli Piceno), costituita il 7 dicembre 1965, R.E.A. n. 59287;

3. Soc. coop. «Veresimo» a r.l. con sede in Monterubbiano (Ascoli Piceno), costituita il 29 febbraio 1968, R.E.A. n. 63392;

4. Soc. coop. «Edilizia Aurora Mare» a r.l. con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita il 14 febbraio 1980, R.E.A. n. 94513;

5. Sec. coop. «Edilizia primavera» a r.l. con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita il 9 febbraio 1974, R.E.A. n. 89945;

6. Soc. coop. «Edilizia Ascoli» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 13 luglio 1971, R.E.A. n. 89296;

7 Soc. coop. «Cidec Fidi» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 30 novembre 1988, R.E.A. n. 123455;

8. Soc. coop. «C.E.C.I. Coop. edilizia case per impiegati» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 19 settembre 1964, R.E.A. n. 132963;

9. Soc. coop. «CO.A.S.C.A. Coop. di assistenza e servizi contabili amministrativi» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 5 gennaio1982, R.E.A. n. 100066;

10. Soc. coop. «ALLMA Alleanza fra esercenti macellai di Grottammare» a r.l. con sede in Grottammare, costituita il 5 dicembre 1975, R.E.A. n. 79640;

11. Soc. coop. «Edilizia Prima Casette D'Ete» a r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), costituita il 23 gennaio 1978, R.E.A. n. 87938;

12. Soc. coop. «Edilizia Appignanese» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 19 gennaio 1971, R.E.A. n. 68094;

13. Soc. coop. «Coop. di cons. ente ospedaliero S. Giovanni di Ripatransone» a r.l. con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), costituita il 19 marzo 1981, R.E.A. n. 98103;

14. Soc. coop. «Gruppo culturale 3 F» a r.l. con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita il 1° aprile 1983, R.E.A. n. 103456;

15. Soc. coop. «Coop. di consumo fra dipendenti U.S.L. n. 24» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 28 gennaio 1986, R.E.A. n. 112529;

16. Soc. coop. «Il Castellano arte artigianato turismo ambiente nel territorio» a r.l. con sede in Ascoli Piceno, costituita il 7 ottobre 1988, R.E.A. n. 119716;

17. Soc. coop. «Co.R.E.S.» a r.l. con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), costituita il 13 settembre 1975, R.E.A. n. 82546;

18. Soc. coop. «Edilizia Libertas» a r.l. con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita il 18 ottobre 1949, R.E.A. n. 134145;

19. Soc. coop. «Allevatori Suincop» a r.l. con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita il 2 ottobre 1982, R.E.A. n. 102248;

20. Soc. coop. «Coop. Carni» a r.l. con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), costituita il 15 luglio 1989, R.E.A. n. 122009;

21. Soc. coop. «Caleido company» a r.l. con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita il 6 maggio 1991, R.E.A. n. 126921;

22. Soc. coop. «La Speranza Paride Marini» a r.l. con sede in Petritoli (Ascoli Piceno), costituita il 10 giugno 1991, R.E.A. n. 126135.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque abbia interesse, può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà alla conservatoria del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro società.

Ascoli Piceno, 6 aprile 2004

Il dirigente: RICCI

04A04351

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 aprile 2004.

Ingresso gratuito nei musei dello Stato in occasione della quinta edizione della manifestazione «Printemps des museès».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la ricostituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Viste le note n. 10464 del 9 dicembre 2003 e n. 338 del 19 gennaio 2004 della soprintendenza per il patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico di Genova e della soprintendenza per il polo museale di Venezia, con le quali si chiede di autorizzare l'ingresso gratuito delle sedi espositive di competenza in occasione della quinta edizione della manifestazione «Preintemps des museès» indetta dalla direzione dei musei di Francia per il giorno 2 maggio 2004 e dedicata al tema «histoire, histoires»;

Considerato l'obiettivo primario di conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte in occasione della manifestazione in argomento;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 6 aprile 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in tutte le sedi espositive statali;

Di concerto con le Direzioni generali per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio e per l'architettura e l'arte contemporanee;

Decreta:

In occasione della quinta edizione della manifestazione «Printemps des museès» indetta dalla Direzione dei musei di Francia per il giorno 2 maggio 2004 e dedicata al tema «histoire, histoires» è consentito l'ingresso gratuito in tutte le sedi espositive dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 aprile 2004

Il direttore generale: SERIO

04A04730

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.D.S. - Cooperativa sociale a r.l.», in Venosa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2002, con il quale la società cooperativa «C.I.D.S. - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Vincenzo Santangelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefania Colucci, nata a Baragiano (Potenza) il 2 settembre 1970, domiciliata in Matera, Salita G. Dorso n. 4/*a*, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Santangelo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04223

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l.», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996, con il quale il rag. Giovanni Rondinone è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l., con sede in Matera, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Carlo Molinari, nato a Matera il 17 novembre 1945, ivi domiciliato in via dei Japigi n. 23, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giovanni Rondinone, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04222

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Coop. agricola S. Marco S.r.l.», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, con il quale il dott. Michele Braico è stato nominato commissario liquidatore della società Coop. agricola S. Marco s.r.l., con sede in Matera, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Carlo Molinari, nato a Matera il 17 novembre 1945, ivi domiciliato in via dei Japigi n. 23, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Michele Braico, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04221

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l.», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1997, con il quale il dott. Pierangelo Antonio Di Pisa è stato nominato commissario liquidatore della società Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l., con sede in Matera, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefania Colucci, nata a Baragiano (Potenza) il 2 settembre 1970, domiciliata in Matera, Salita G. Dorso n. 4/*a*, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pierangelo Antonio Di Pisa, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04220

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cosmoviter - Soc. coop. a r.l.», in Colobraro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1997, con il quale il dott. Pierangelo Antonio Di Pisa è stato nominato commissario liquidatore della società Cosmoviter - Soc. coop. a r.l., con sede in Colobraro (Matera), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefania Colucci, nata a Baragiano (Potenza) il 2 settembre 1970, domiciliata in Matera, Salita G. Dorso n. 4/*a*, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pierangelo Antonio Di Pisa, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04219

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cuore Verde Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Cuore Verde soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Perugia (codice fiscale n. 01372620540) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Primo Chianella, nato a Spoleto (Perugia) il 12 marzo 1949 e domiciliato in Perugia, via Antonio Meucci, 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04386

DECRETO 31 marzo 2004.

Gestione commissariale con nomina del Commissario governativo della società cooperativa «La Rinascita», in Monterosi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che dal verbale di ispezione straordinaria effettuata in data 7 marzo 2001 e dal successivo accertamento ispettivo in data 23 ottobre 2001 effettuati nei confronti della cooperativa «La Rinascita»; con sede in Monterosi (Viterbo) è emerso che la medesima non ha sanato le irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Ritenuto che a seguito di un successivo supplemento ispettivo eseguito in data 6 ottobre 2003, nel rilevare la permanenza di una forte litigiosità fra i soci, gli ispettori confermano il precedente giudizio in merito al provvedimento di gestione commissariale;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Rinascita» con sede in Monterosi (Viterbo), codice fiscale n. 00329140560 costituita in data 22 maggio 1945, a rogito notaio dott. Lazzari Felice.

Art. 2.

Il sig. Zazzara Maurizio nato a Roma il 16 luglio 1954 codice fiscale n. ZZZMRZ54L16H501R, con studio in Roma via Roccantica n. 9, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04225

DECRETO 23 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Parma Associazione Calcio S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2 e 8 aprile 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco ed Eliair, SAF, GFA e Taurolat;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 21 aprile 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parma Associazione Calcio S.p.a., a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Parma Associazione Calcio S.p.a.

Decreta:

Art. 1.

La società Parma associazione calcio S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04733

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 aprile 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 507/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (primo elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 352/Ric. del 23 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 23 marzo 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

EMILIA-ROMAGNA

B.P.E. S.r.l., via Motta n. 11 - 42017 Novellara (Reggio Emilia).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

33.20.1: costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici.

Punto di primo contatto: tel. 0522/662357; e-mail: bpecom@bpe.it; fax 0522/653740; sito Internet: www.bpe.it

CAMATTINI S.p.a., strada Antolini n. 1 - 43044 Collecchio (Parma).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

24.16: fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;

73.10 D: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica.

Punto di primo contatto: tel. 0521/304711; e-mail: michela.michelotti@camattini.it; fax 0521/804679; sito Internet: www.camattini.it

E.M.C. S.p.a. Elettronic Marketing Company - R.S.T.U., via Regina Pedena n. 21 - 41100 Modena.

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

73.10: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

32: fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e apparecchi per le telecomunicazioni;

74.30: collaudi e analisi tecniche.

Punto di primo contatto: tel. 059/826160; e-mail: emc@emc-spa.com; fax 059/333342; sito Internet: www.mc-spa.com

Idea S.r.l., via G. Varesi n. 21 - 43040 Vicofertile (Parma).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

21.23: fabbricazione di prodotti cartotecnici;

21.24: fabbricazione di altri articoli di carta e di cartoni;

29.56: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali.

Punto di primo contatto: tel. 0521/673244; e-mail: info@idea-paper.it; fax 0521/673244; sito Internet: www.idea-paper.it

IMEC GROUP S.r.l., via Querzoli n. 3/M - 47100 Forlì.

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

29: fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione;

31: fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici.

Punto di primo contatto: tel. 0543/480771; e-mail: imec@imec-group.com; fax 0543/483472; sito Internet: www.imec-group.com

SACMI MOLDS & DIES S.p.a., via Emilia Romagna n. 41 - 41049 Sassuolo (Modena).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

28.52: lavori di meccanica generale per conto terzi.

Punto di primo contatto: tel. 0536/998311; e-mail: sacmisass@sacmi.it; fax 0536/806658; sito Internet: www.sacmi.it

TOSCANA

Elcon S.n.c. di Casalini Marco Morelli Renzo & C., via Molise n. 1 Z.I. Gello - 56025 Pontedera (Pisa).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

33: progettazione, costruzione, assistenza e manutenzione di apparecchiature elettroniche.

Punto di primo contatto: tel. 0587/296014; e-mail: info@elcon2000.it; fax 0587/294240; sito Internet: www.elcon2000.it

CAMPANIA

ADVANCED REAL TIME SYSTEMS S.r.l. (Arts), corso Arnaldo Lucci n. 96 - 80142 Napoli.

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

3.00.20: fabbricazione elaboratori, sistemi ed apparecchiature elettroniche;

7.22.00: fornitura di software e consulenza in materia informatica.

Punto di primo contatto: tel. 081/5534168; e-mail: desiderio@artsonline.it; fax 081/5534168; sito Internet: www.arts.it

ANOVA S.A.S. «Anova knowledge based software solutions», Centro direzionale Isola G1/C - 80143 Napoli.

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

K 73.1: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

K 72: progettazione e realizzazione software;

M 80: istruzione.

Punto di primo contatto: tel. 081/7502535; e-mail: anova@anova.it; fax 081/6051845; sito Internet: www.anova.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04224

DECRETO 21 aprile 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 535/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure

per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'articolo 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 507/Ric del 15 aprile 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 14 aprile 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È aprovato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

LOMBARDIA

BREMBO S.p.a., via Brembo, 25 - 24035 Curno (Bergamo);

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

34.3 fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori.

Punto di primo contatto: tel. 035-605469; e-mail camillabendotti@brembo.it; fax 035-605636; sito Internet www.brembo.it

TIESSE ROBOT S.p.a., via Isorella, 32 - 25010 Visano (Brescia).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

29.56.4: progettazione e costruzione di impianti robotizzati e di impianti speciali per automazione industriale.

Punto di primo contatto: tel. 030-9958621; e-mail tiesserobot@tiesserobot.it; fax 030-9952500; sito Internet www.tiesserobot.it

VENETO

C.S.G. Palladio S.r.l., strada Saviabona, 278 - 36100 Vicenza.

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

73.10: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia;

74.30.1: analisi chimiche e strumentali;

73.10.G: altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica, dei servizi, della conservazione e del restauro.

Punto di primo contatto: tel. 0444-304091; e-mail info@csgpalladio.it; fax 0444-313136; sito Internet www.csgpalladio.it

EMILIA-ROMAGNA

GIBEN INTERNATIONAL S.p.a., via Garganela, 24 - 40065 Pianoro (Bologna).

Classificazione Istat e settore attività laboratorio:

29.43: fabbricazione di altre macchine utensili.

Punto di primo contatto: tel. 051-6516400; e-mail info@giben.it; fax 051-6516425; sito Internet www.giben.com

MARCHE

Tecnomarche S.c.r.l.

Zona Servizi Collettivi — Marino del Tronto

63046 Ascoli Piceno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.10: ricerca e sviluppo sperimentale.

73.20.A: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia.

Punto di primo contatto: tel. 0736-343644; e-mail roberto.bedini2pstmarche.it; fax 0736-338238; sito Internet www.pstmarche.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Fondo per le aree sottoutilizzate, integrazione assegnazioni anno 2003 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 121/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse amministrazioni centrali settorialmente competenti e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, al quale confluiscono, fra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003) con la quale, a valere sulle disponibilità 2003 del Fondo per le aree sottoutilizzate, sono state disposte, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 96/1993, assegnazioni a favore di varie amministrazioni centrali per un importo complessivo pari a 802.323.531,38 euro, comprensivo di una quota di 15.000.000,00 euro relativa alle convenzioni AGENSUD, posta a carico delle risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti;

Vista la richiesta integrativa di 31.415,80 euro per l'anno 2003, presentata dal Dipartimento del tesoro con nota n. 114140 del 15 dicembre 2003, concernente il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate annuali degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni da essa effettuate nell'anno 2001 per il finanziamento delle iniziative avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 150 del 3 dicembre 2003, con la quale viene segnalato che l'importo di 15.000.000,00 euro disponibile per i pagamenti relativi alle citate convenzioni AGENSUD si è ridotto di 349.695,00 euro, a seguito di pagamenti nel frattempo effettuati;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, alla luce delle suddette esigenze segnalate dal Dipartimento del tesoro, un'assegnazione integrativa, per l'anno 2003, pari a complessivi 31.415,80 euro, da porre a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità 2003 del Fondo per le aree sottoutilizzate, è disposta, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 96/1993, un'assegnazione integrativa di 31.415,80 euro a favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate annuali degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni da essa effettuate nell'anno 2001 a favore degli enti attuatori di opere pubbliche nel Mezzogiorno.

2. Per quanto riguarda l'assegnazione di 90.962.258,00 euro concernente le convenzioni AGENSUD di cui alla propria delibera n. 47/2003, le relative variazioni di bilancio, da porre a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, saranno pari a 76.311.953,00 euro (in luogo dell'importo precedentemente previsto pari a 75.962.258,00 euro), tenuto conto della minore disponibilità segnalata dalla Cassa depositi e prestiti, che potrà disporre i pagamenti a favore delle regioni meridionali, in relazione alla loro effettiva capacità di spesa, per il minore importo di 14.650.305,00 euro, rispetto all'importo di 15.000.000,00 euro precedentemente previsto dalla citata delibera n. 47/2003.

3. I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 economia e finanze, foglio n. 97

04A04621

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 124/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» alla voce «Sistemi ferroviari» - la tratta «Passo Corese-Rieti», per la quale indica un costo complessivo di 335,697 Meuro con una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 pari a 39,251 Meuro e, nell'allegato 2, riferisce la medesima tratta al corridoio ferroviario Roma-Passo Corese-Rieti

Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali è incluso l'intervento Passo Corese-Rieti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 24 ottobre 2003, n. 626, integrata con nota 15 dicembre 2003, n. 695, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sulla «nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio laziale;

Considerato che nell'odierna seduta la Regione Lazio ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, con prescrizioni sulla progettazione preliminare, anche ai fini della localizzazione urbanistica;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che l'intervento consiste nella realizzazione della nuova linea ferroviaria a semplice binario Passo Corese-Rieti, di lunghezza pari a 49 km circa, che collega le stazioni di Fara Sabina — attualmente operativa sulla linea Chiusi-Roma — e di Rieti — attualmente operativa sulla linea Terni-L'Aquila-Sulmona — con stazione intermedia a Osteria Nuova (km 22+350) a servizio del bacino centrale della linea;

che il contesto di riferimento in cui si pone la nuova linea è il sistema metropolitano su ferro di Roma e che il servizio viaggiatori sulla nuova linea sarà assicurato dal prolungamento, fino a Rieti, di parte dei treni del servizio metropolitano per Fiumicino Aeroporto (FM1), attualmente attestati alla stazione di Fara Sabina;

che il tracciato della nuova linea è caratterizzato dalla presenza di tre gallerie «lunghe» dotate di appositi attrezzaggi ai fini della sicurezza (discenderie, cunicoli carrabili o pedonali, by pass pedonali, finestre), di cui la più lunga (galleria Ornaro) misura 7,5 km;

che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore il 23 maggio 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri organismi competenti;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, l'opera non risulta sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale e che, a seguito dell'attivazione della procedura di valutazione ambientale regionale, prevista dall'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 190/2002, la Regione Lazio - Dipartimento del territorio - Direzione regionale ambiente e protezione civile - Area valutazione di impatto ambientale, in data 7 agosto 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 2003;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle amministrazioni interessate;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;

che l'ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di aprile 2013;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 753,8 milioni di euro, di cui 7,5 per opere compensative;

che il suddetto costo risulta incrementato di 418,8 milioni di euro rispetto al valore riportato nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, nonché rispetto a quanto riportato nel Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione settembre 2002, nel quale risultava inserita, tra i «nuovi progetti di legge obiettivo», la linea Passo Corese-Rieti;

che il costo ora individuato risulta in linea con quanto riportato nel PPI - edizione ottobre 2003, esaminato da questo Comitato nella seduta del 25 novembre 2003, nel quale sono individuate le macrocause cui riferire gli scostamenti di costo dei progetti, consistenti — per il caso in esame — in approfondimenti progettuali, ampliamenti funzionali e modalità di appalto;

che il progetto, che — come sopra riportato — risulta inserito tra i «nuovi progetti di legge obiettivo» del PPI, non beneficia dei finanziamenti del contratto di programma 2001-2005 intercorrente tra F.S. S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che risultano disponibili, a carico della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1,34 milioni di euro;

che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni formulate dalle amministrazioni locali nel corso della recente istruttoria determina un costo aggiuntivo di 38,4 milioni di euro, portando il valore complessivo del progetto a 792,2 milioni di euro;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 792,2 milioni di euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella rela-

zione istruttoria e cui resta subordinata la approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Clausole finali.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti», approvato con la presente delibera.

2.2. In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonché al rispetto delle altre indicazioni.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto.

2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di esame del progetto definitivo, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle opere strategiche non potrà superare — salva compensazione con altra opera — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 99

———

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. In fase di progettazione definitiva dovranno essere posti in essere gli interventi di mitigazione e compensazione previsti dallo studio di impatto Ambientale propedeutico;

2. I materiali da costruzione e di risulta in esubero, dovranno essere allontanati e smaltiti presso discariche autorizzate oltre a quella già prevista ed autorizzata nel comune di Monopoli;

3. In fase di progettazione definitiva, il tracciato dal km 36+225 imbocco Nord Galleria Ornaro al km 40+750 imbocco sud galleria Maglianello, dovrà essere spostato sul versante opposto della valle del Fosso Ariana mantenendo il rispetto dei franchi idraulici e garantendo la conservazione della vegetazione ripariale esistente, lungo il fosso stesso. Il tracciato altresì dovrà mantenersi ad ovest del centro abitato di S. Giovanni Reatino privilegiando i tratti in galleria;

4. In fase di progettazione definitiva, lungo il viadotto n. 20, in considerazione dei caratteri naturalistici nonché della destinazione di piano, si dovranno prevedere idonee misure di mitigazione acustiche e paesaggistiche per un migliore inserimento ambientale necessarie agli impianti di previsione, che saranno ubicati sottostanti al viadotto medesimo;

5. In fase di progettazione definitiva, si dovranno prevedere idonee misure di mitigazione acustiche e paesaggistiche nel tratto dal km 45+079 galleria Maglianello e il km 46+100, per un migliore inserimento nel contesto territoriale attraversato;

6. Nella fase di cantierizzazione dovranno essere predisposti tutti i necessari accorgimenti per: controllare l'emissione di polveri mediante periodici annaffiamenti delle terre da movimentare; le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri;

7. Nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso, la protezione delle falde da agenti tossici ed inquinanti, con particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d'acqua;

8. In fase di progettazione definitiva dovranno essere curate in modo opportuno la regimazione ed il drenaggio delle acque di scorrimento superficiale soprattutto per quanto concerne i tratti interessati da sottopassi, nelle zone di sbancamenti stradali e/o allargamenti della sede viaria, da rilevati stradali e nelle aree di svincolo;

9. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, dovrà essere sistemato stabilmente sul posto e/o riutilizzato per il rimodellamento morfologico del terreno di scarpata e il materiale eventualmente in esubero dovrà essere messo a dimora in una discarica autorizzata; nel caso sia necessario l'utilizzo di ulteriore materiale per la realizzazione dei rilevati, dovrà essere prevista in sede di progetto definitivo l'opportunità di impiegare il materiale proveniente da sbancamenti e scavi di cantieri ubicati in aree limitrofe, evitando l'apertura di nuove cave o l'utilizzo di quelle esistenti;

10. L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;

11. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere elaborato, oltre a un piano di emergenza nel caso in cui si verifichino intercettazioni di falde in galleria, una metodica che assicuri il ripristino delle caratteristiche idrografiche, per quanto possibile, *ante operam* onde scongiurare modifiche sul reticolo idrogeologico generale ed effetti sulla vegetazione di superficie;

12. In fase di esercizio dell'impianto il clima acustico sia diurno che notturno dovrà rispettare le prescrizioni della vigente normativa;

13. In fase di cantiere per ovviare eventuali incrementi di rumore si dovranno prevedere interventi mitigativi consistenti nella messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili mentre in fase di esercizio ove eventualmente permarranno situazioni in cui i ricettori risultano prossimi e quindi presenteranno eccedenze da mitigare, dovranno essere previste ulteriori adeguate barriere antirumore. In linea di principio le barriere antirumore dovranno essere di diversa tipologia assicurando un diverso trattamento delle superfici sia per materiali (artificiale e/o naturali) tali da assicurare un corretto inserimento sia nelle zone antropizzate che naturali diversificando l'intervento in maniera da renderlo organico alle caratteristiche ed alla diversità dei siti;

14. Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale;

15. In fase di esercizio dell'opera dovrà essere assicurato, attraverso il ripristino della viabilità secondaria esistente e/o gli accessi fondiari, la gestione agricola dei fondi;

16. Le specie arboree ed arbustive messe a dimora dovranno essere appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo. Inoltre dovrà essere assicurata la corretta manutenzione dell'impianto, per il buono stato vegetativo delle specie immesse;

17. Su tutti i rilevati previsti dal progetto, dovranno essere realizzati dei sottopassi di opportune dimensioni, finalizzati a consentire lo spostamento della fauna selvatica, per la frequentazione degli ambienti idonei allo svolgimento dei loro cicli biologici;

18. Per quanto concerne gli elettrodotti ubicati in aree boscate, si dovrà prevedere in fase di progettazione definitiva: la minore invasività possibile attraverso una adeguata tecnologia e metodica di installazione che eviti la realizzazione di piste e/o comunque interventi che vadano ad interferire con il sottobosco; si dovranno adottare idonei segnalatori lungo la linea elettrica per migliorare la sicurezza dell'elettrodotto nei confronti dell'avifauna eventualmente presente in prossimità del sito;

19. In fase di progettazione definitiva dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica e geomorfologica allegata al presente progetto, che non siano in contrasto con quanto indicato nelle successive prescrizioni;

20. Per le aree interessate da previsioni di esondazione da parte dell'AB Tevere, zone di Passo Corese e Rieti, dovranno essere acquisite preventivamente ed obbligatoriamente le autorizzazioni da parte dell'Autorità di Bacino competente;

21. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere predisposto uno studio specifico in merito alle opere di mitigazioni rispetto alle pericolosità geologiche sia in fase esecutiva sia in fase gestionale dell'opera, che al momento appaiono definite in modo superficiale e generale;

22. In fase di progettazione definitiva, in base alla nuova ordinanza in materia sismica, dovranno essere eseguiti studi per accertare il fattore di amplificazione sismica della risposta locale, soprattutto nella zona del Comune di Belmonte Sabino fra le progressive 36+500 e 40+500, dove la ferrovia scorrerà su viadotti, nella zona di Montegrottone - Montecavallo dove è presente una forte coltre di detrito, nella zona compresa fra la progressiva km 10+000 e la progressiva km 17+000 e fra la progressiva km 3 0+000 e la progressiva km 35+000;

23. Siano eseguiti analisi di stabilità *ante* e *post operam* nella zona della progressiva km 10+500 dove è stata indicata la presenza di una frana quiesciente e, di conseguenza, valutarne il grado di riattivazione in caso di eventi sismici o meteorici eccezionali;

24. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere eseguito uno studio idrogeologico di maggior dettaglio delle interazioni dell'opera con l'ambiente ed in particolar modo in prossimità delle opere di captazione ed adduzione interessate dal tracciato, che tenga conto in modo più specifico delle opere di mitigazione dei rischi;

25. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere eseguiti, studi di dettaglio sulla stabilità di versante nella zona di Cerdomare compresa fra la progressiva km 23+000 e km 29+000 dove si è in presenza di franosità diffusa;

26. I movimenti di terra ubicati lungo i versanti dovranno essere realizzati con idonee tecniche di messa in opera evitando accumuli di terreno facilmente erodibili e mobilizzabili per eventi esterni (agenti meteorici, eventi sismici, ecc.);

27. Dovranno essere realizzate idonee opere di regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare forti cambiamenti nell'aspetto idrografico dell'area, qualsiasi fenomeno di erosione e impaludamento ed in modo da non comportare danno alle aree limitrofe non coinvolte nell'autorizzazione;

28. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere assicurate tutte le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavori in considerazione ed eventuali distacchi o colamenti durante gli sbanchi effettuati sul materiale presente nell'area;

29. Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere acquisiti tutti i pareri riguardanti eventuali vincoli presenti nell'area e per eventuali variazioni di destinazione d'uso in materia urbanistica;

30. Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica;

31. Per quanto riguarda le prescrizioni di cui ai punti 20, 21, 22, 23 e 24 dovranno essere acquisiti ulteriori pareri su elaborati esecutivi;

32. Dato l'interesse archeologico di alcune aree prossime al tracciato ferroviario, così come emerge dallo «Studio archeologico» allegato al progetto, e viste le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, dovranno essere presi opportuni contatti con la competente Soprintendenza prima della stesura del progetto definitivo al fine di verificare congiuntamente l'area interessata dai lavori del tracciato e dai cantieri;

33. In fase di progettazione definitiva, per tutto il tracciato, soprattutto per i tratti a più alto impatto paesaggistico e per le nuove SSE, dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione delle opere di mitigazione in relazione alle tipologie delle opere d'arte da realizzarsi. In particolare i viadotti dovranno essere oggetto di un'accurata progettazione architettonica sia dell'impalcato che delle pile, da sottoporre alla valutazione delle competenti Sopraintendenze;

34. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere predisposte opportune opere di mitigazione ambientale, da prevedersi anche per la parte di tracciato previsto in viadotto;

35. In fase di progettazione definitiva si richiede un sopralluogo congiunto, in quanto l'area ricognita sembra parziale rispetto alle reali esigenze dei lavori, si dovranno considerare anche le aree interessate dalle opere di cantierizzazione;

36. Poiché il tracciato sembra intercettare aree archeologiche, in fase di progettazione definitiva si dovranno eseguire indagini archeologiche e/o geofisiche;

37. I lavori dovranno essere seguiti quotidianamente da archeologi esterni secondo direttive della Soprintendenza, le cui prestazioni sono a carico dell'ente promotore, tali archeologi forniranno alla Soprintendenza i risultati conseguiti nel corso delle indagini.

04A04622

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Riclassificazione del comune di Paludi (Cosenza) da zona svantaggiata a particolarmente svantaggiata - art. 2, decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. (Deliberazione n. 125/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», in particolare l'art. 11, comma 27, in cui vengono fissate le misure delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, concernente «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola», che prevede:

la ridistribuzione delle agevolazioni di cui al citato comma 27, art. 11 della legge n. 537/1993, in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate;

«la classificazione e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro delle risorse agricole»;

Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169/2000) che definisce i criteri per l'individuazione delle zone agricole svantaggiate, fissa il livello delle agevolazioni, prende atto dell'elenco di

comuni svantaggiati proposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuisce alle Regioni la facoltà di delimitare una quota di aree svantaggiate, stabilisce che il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta a questo Comitato una proposta di delimitazione definitiva delle aree svantaggiate comprensiva delle aree individuate dalle Regioni;

Vista la propria delibera 1° febbraio 2001, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101/2001) con cui è stato approvato l'elenco definitivo dei comuni svantaggiati;

Vista la proposta n. SG/233 del 10 febbraio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali relativa alla riclassificazione del comune di Paludi (Cosenza) da zona agricola svantaggiata a zona particolarmente svantaggiata e la successiva nota n. S/18536 del 1° ottobre 2003 contenente l'analisi svolta dalla regione Calabria concernente la ricaduta economica del provvedimento, la cui attuazione comporta un maggiore impegno di spesa pari a euro 92.070,00;

Tenuto conto che questo Comitato con la citata delibera n. 42/2000 ha stabilito che restano a carico dei bilanci delle rispettive Regioni tuffi gli eventuali ulteriori oneri derivanti da nuove delimitazioni regionali, rispetto all'elenco dei comuni svantaggiati predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e approvato da questo Comitato;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Delibera:

È approvata la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di inserimento del comune di Paludi (Cosenza) nell'elenco delle zone particolarmente svantaggiate.

Si prende atto della ricaduta economica del provvedimento quantificato dalla regione Calabria, dipartimento agricoltura, caccia e pesca pari a euro 92.070,00.

Di tale onere si farà carico la regione Calabria che, comunque, può applicare il meccanismo di compensazione previsto dalla delibera n. 42/2000 citata in premessa.

Gli adempimeriti derivanti dalla presente delibera saranno a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 69

04A04624

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Assegnazione prima tranche quota premiale a regioni e province autonome - nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (allegato 1, delibera CIPE n. 36/2002). (Deliberazione n. 134/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che reca — in tabella D — un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), che ha ripartito le risorse di cui sopra destinando l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un fondo di premialità, da attribuire alle regioni ed alle province autonome, per il consolidamento della rete dei nuclei regionali «Conti pubblici territoriali», secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che la ripartizione del fondo di premialità tra le regioni e le province autonome viene effettuata in analogia con quanto già deliberato per la ripartizione delle risorse, per l'anno 2001, destinate al cofinanziamento dei nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni regionali e delle province autonome, previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'allegato 1 della citata delibera n. 36/2002 che ha definito i criteri e i meccanismi di riparto delle risorse e di attribuzione del citato fondo di premialità, prevedendo che l'erogazione del detto fondo sia articolata in due fasi distinte e che questo Comitato assegni, al 31 dicembre 2003, il 50% della dotazione di risorse attribuita a favore di ciascuna amministrazione regionale che al termine della prima fase, fissato al 30 ottobre 2003, rispetti i criteri previsti;

Considerato che l'obiettivo di tale prima fase premiale è quello di garantire a fine 2003 la messa a regime del progetto, sia in termini di completezza, che di qualità dei conti prodotti da ciascuna regione e provincia autonoma;

Considerato che il criterio di assegnazione della prima tranche delle risorse premiali a favore di ciascuna amministrazione, come indicato nell'allegato 1 della citata delibera n. 36/2002, consiste nella predisposizione dei conti consolidati, definitivi, certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. La riserva premiale relativa alla fase 1 del progetto di consolidamento dei nuclei regionali «Conti pubblici territoriali», è assegnata alle regioni e province autonome, sulla base dei criteri indicati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente delibera, come segue:

migliaia di euro

Regioni e Province autonome	*Dotazione da delibera n.36/2002*	*Dotazione fase 1*	*% di attribuzione*	*Assegnazione*
Emilia-Romagna	532,0	266,0	100%	266,0
Friuli Venezia-Giulia	298,0	149,0	100%	149,0
Lazio	615,0	307,5	100%	307,5
Liguria	339,0	169,5	100%	169,5
Lombardia	973,0	486,5	86%	418,4
Marche	313,0	156,5	100%	156,5
P.A. Bolzano	250,0	125,0	62%	77,5
P.A. Trento	244,0	122,0	100%	122,0
Piemonte	568,0	284,0	100%	284,0
Toscana	489,0	244,5	100%	244,5
Umbria	273,0	136,5	100%	136,5
Valle d'Aosta	219,0	109,5	100%	109,5
Veneto	568,0	284,0	86%	244,2
totale CENTRO-NORD (a)	5.681,0	2.840,5		2.685,1
Abruzzo	386,0	193,0	100%	193,0
Basilicata	322,0	161,0	100%	161,0
Calabria	526,0	263,0	86%	226,2
Campania	956,0	478,0	100%	478,0
Molise	273,0	136,5	100%	136,5
Puglia	740,0	370,0	86%	318,2
Sardegna	522,0	261,0	100%	261,0
Sicilia	924,0	462,0	100%	462,0
totale MEZZOGIORNO (a)	4.649,0	2.324,5		2.235,9
TOTALE ITALIA (a+b)	10.330,0	5.165,0		4.921,0

2. Le eccedenze non assegnate in questa fase alle regioni e province autonome che non hanno raggiunto i requisiti per l'attribuzione del 100% delle risorse previste dalla tabella di riparto di cui alla citata delibera n. 36/2002, sono destinate a favore del nucleo centrale «Conti pubblici territoriali» per le finalità di consolidamento della rete.

3. L'accesso alla seconda fase di premialità da parte di ciascuna amministrazione regionale, è condizionato al completamento degli adempimenti richiesti nella prima fase: pertanto le amministrazioni dovranno integrare le informazioni prodotte alle scadenze previste dalla prima fase, pervenendo alla predisposizione dei conti definitivi, certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001. Tale ulteriore integrazione, la cui entità e tempistica di rilascio sarà concordata tra il nucleo centrale e i nuclei regionali, in considerazione delle finalità della relativa banca dati, dovrà comunque avvenire entro il termine del 30 giugno 2004, in corrispondenza della prima scadenza della seconda fase di premialità.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 100

ALLEGATO

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO PREMIALITÀ FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI «CONTI PUBBLICI TERRITORIALI» (CPT)

Fase 1 - Assegnazione del 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma

Criterio di assegnazione: predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001.

Il criterio premiale si declina in tre sub-criteri:

a) rispetto delle scadenze previste per la consegna dei conti consolidati;

b) certificazione dei conti presentati;

c) completezza dei conti presentati.

Tali sub-criteri sono così definiti:

certezza delle scadenze previste: il criterio si ritiene soddisfatto se risultano ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:

entro il 15 novembre 2002 consegna del conto consolidato per l'anno 2000;

entro il 30 aprile 2003 consegna dei conti consolidati per gli anni 1998 e 1999 (ove mancanti o incompleti);

entro il 30 ottobre 2003 consegna del conto consolidato per l'anno 2001;

certificazione del conto: il criterio si ritiene soddisfatto se i conti consegnati nelle tre scadenze previste sono corredati da certificazione regionale. L'obiettivo è quello di garantire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell'intera amministrazione regionale che certifica il dato e non solo del nucleo «Conti pubblici territoriali»;

completezza del conto: il criterio si ritiene soddisfatto se il conto è presentato completo di enti collegati, aziende municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorità portuali e amministrazione regionale.

La riserva di premialità assegnata a ciascuna amministrazione è attribuita pro-quota, in proporzione al peso di ciascun sub-criterio: rispettivamente pari a 15% per l'adempimento sub *a)*, al 15% per l'adempimento sub *b)* e al 70% per l'adempimento sub *c)*.

Per ciascun sub-criterio, la percentuale di quota premiale a cui ciascuna amministrazione accede è data dalla media delle percentuali delle performance effettivamente raggiunte a ciascuna scadenza.

Il soddisfacimento del sub-criterio *c)* è misurato dal rapporto tra il numero degli enti collegati all'amministrazione rilevati nel conto consolidato ed il numero degli enti stessi inseriti nell'universo definito *ex ante*. Specifico trattamento è stato applicato al caso di enti non rilevati in quanto non collaborativi e a quello di enti per i quali è stato presentato un conto incompleto, ovvero mancante di alcune voci. Agli enti non collaborativi è stato attribuito, al fine di non penalizzare i nuclei regionali per responsabilità in parte esterne ad essi, un peso pari a 0,5 (il numero degli enti rilevati è stato pertanto maggiorato di 0,5 unità per ciascuno degli enti non collaborativi); analogamente agli enti incompleti, di fatto non utilizzabili nell'elaborazione del conto consolidato, è stato assegnato un peso pari a 0,25, in considerazione dell'impegno comunque profuso per la loro rilevazione.

La verifica relativa al presente sub-criterio è effettuata sui conti relativi ai tre anni 1999, 2000 e 2001, con esclusione quindi dell'anno 1998; ciò in considerazione della diversa procedura informatica prevista per tale rilevazione e del fatto che il conto è stato elaborato con la stessa metodologia adottata per l'anno 1999.

L'adempimento sub *c)* si considera pienamente soddisfatto se la media delle percentuali di enti rilevati, misurata come sopra descritto, alle tre scadenze previste è pari almeno al 90% dell'universo. In tal caso l'amministrazione accede al 100% della quota premiale prevista per questo adempimento. Se la percentuale suddetta presenta invece, un valore compreso tra il 70% e il 90%, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali propria del sub-criterio *c)* pari all'80%; se la percentuale è compresa tra il 50 e il 70% la quota è pari al 60%; se, infine, la percentuale è inferiore al 50% l'amministrazione non accede alla quota premiale propria del sub-criterio *c)*.

04A04620

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzione conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 26 marzo 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 26 marzo 2004 per sciopero generale del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Perugia con nota prot. n. 563 del 29 marzo 2004, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 30 marzo 2004, prot. n. 1.417, che ha attestao l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 aprile 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A04729

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2004.

Revoca di autorizzazione alla società CAF Dipendenti e Pensionati Uniti - DPU S.r.l., con sede in Catania, via Pola n. 19, all'esercizio di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La revoca dell'autorizzazione concessa per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati alla società CAF Dipendenti e Pensionati S.r.l. con sigla CAF DPU S.r.l. con sede in Catania, via Pola n. 19, in data 24 febbraio 2004 prot. n. 13454, iscritta al n. 72 nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Vista la circolare prot. n. 3/4/117874/03 del 30 luglio 2003 della Direzione centrale gestione tributi, che dispone di verificare, ricorrendo a metodologie di controllo a campione, la consistenza numerica degli aderenti.

Considerato che su mille nominativi di dipendenti e pensionati, estrapolati a campione dal floppy disck fornito unitamente all'autocertificazione, è stata inviata a cinquecento soggetti scelti in base alla residenza in diversi comuni dell'intero territorio nazionale, una richiesta di conferma sull'effettiva adesione alla Federazione europea autonoma piccoli imprenditori, da comunicare con apposita autocertificazione.

Considerato che i soggetti che hanno inviato l'autocertificazione hanno dichiarato di non essere iscritti alla predetta associazione.

Considerato che su mille nominativi, per i quali si è proceduto, interrogando il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, alla verifica dello *status* di lavoratore dipendente/pensionato, è risultato che alcuni soggetti sono deceduti in anni precedenti la data di presentazione dell'autocertificazione, altri non risultano al SIAT, un numero esiguo non risulta avere «dati fiscali», mentre la maggior parte svolge attività di lavoro dipendente non correlata con l'imprenditoria.

Considerato che con nota dell'8 aprile 2004 il presidente nazionale rag. Flavio Pirola del CAF DPU S.r.l. dichiara che la FEAPI non ha, ad oggi, comunicato la propria consistenza numerica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente atto dispone ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati, alla società sopra indicata e rappresentata dal presidente Pirola rag. Flavio, a seguito dei controlli effettuati sull'autocertificazione resa in data 1° dicembre 2003 dallo stesso, con la quale dichiara che aderiscono alla FEAPI oltre cinquantaduemila soci, non specificando se trattasi di dipendenti e pensionati.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, alla associazione FEAPI e alla società interessata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, art. 9, comma 1, lettera *b).*

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 39, comma 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 aprile 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A04721

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota del'Ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 19999 del 9 marzo 2004, con la quale ha comunicato alla scrivente l'irregolare funzionamento del servizio al pubblico ed attività di cassa ad esso connesse - servizi catastali, nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, verificatosi dalle ore 8,30 alle ore 10,10 del giorno 8 marzo 2004, a seguito delle operazioni di backup mensili;

Constatato che l'irregolare funzionamento dei suddetti servizi è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel periodo su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 337 del 15 aprile 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno è accertato come segue:

giorno 8 marzo 2004 dalle ore 8,30 alle ore 10,10 - regione Campania - ufficio Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A04564

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 26 marzo 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato servizio è da attribuirsi alla mancanza di personale a causa dello sciopero indetto il giorno 26 marzo 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico del servizio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 aprile 2004, prot. n. 2296;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 marzo 2004, regione Liguria, Ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A04737

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 6 aprile 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il giorno 26 marzo 2004 che ha determinato il non funzionamento dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 aprile 2004, prot. n. 2296;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 marzo 2004, regione Liguria, Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A04738

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 6 aprile 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il giorno 26 marzo 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 aprile 2004, prot. n. 2296;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 marzo 2004, regione Liguria, Ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A04739

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 26 marzo 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di San Remo;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il giorno 26 marzo 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 aprile 2004, prot. n. 2296;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 marzo 2004, regione Liguria, Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A04740

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 6 aprile 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata Sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 26 marzo 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 aprile 2004, prot. n. 2296;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 marzo 2004, regione Liguria, Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A04741

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 aprile 2004.

Ordinanza n. 362 del 1° agosto 2003 «Programma commissariale Acqua nuova - Coste pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo» - Integrazione ed attuazione. (Ordinanza n. 393).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno — Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, artt. 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza n. 81 del 12 agosto 1997 con la quale è stato nominato il sub-commissario per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale — emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 362 del 1° agosto 2003, in applicazione dell'art. 1 della sopracitata ordinanza PCM n. 3243, è stato approvato il «Programma commissariale ''Acqua nuova'' — Coste pulite» per la realizzazione ed il completamento di interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo e sono state

all'uopo vincolate le risorse finanziarie di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/99, n. 138/2000, n. 84/2000 per un importo complessivo di € 38.902.599,00;

Atteso he con la predetta ordinanza n. 362/03 l'assessore regionale della difesa dell'ambiente è stato nominato sub-commissario governativo delegato per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima nonché titolare della contabilità speciale di tesoreria da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari;

Atteso che con nota prot. n. 32/E.I. del 19 gennaio 2004 è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza Ministro dell'interno — Delegato per la Protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000, della seguente contabilità speciale: «Assessore della difesa dell'ambiente - Programma commissariale "Acqua Nuova" — Coste pulite»;

Atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 41349 del 2 aprile 2004 ha autorizzato, la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari per l'apertura della contabilità speciale «Assessore della difesa dell'ambiente - Programma commissariale "Acqua Nuova" — Coste pulite»;

Atteso che la Banca d'Italia — Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari ha provveduto all'apertura della contabilità suddetta con il n. 3116;

Atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreti dirigenziali n. 44/03 del 18 dicembre 2003 e n. 36/03 del 2 dicembre 2003, del direttore generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ha provveduto all'impegno dell'importo complessivo di € 37.777.798,01;

Atteso che detto importo verrà trasferito alla contabilità del commissario governativo con successivi provvedimenti del predetto direttore generale del servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

Atteso che le somme riversate nella contabilità del commissario governativo verranno ulteriormente riversate nella contabilità dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, ad eccezione della quota di finanziamento prevista per l'intervento E.S.A.F, secondo fabbisogno su richiesta dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato;

Attesa la necessità, nelle more di detti riversamenti, di appostare nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità del commissario governativo già programmate ma non ancora impegnate, un fondo cassa non superiore ad € 9.725.649,75 per un riversamento a titolo di anticipo, salvo conguaglio, nella contabilità del sub-commissario delegato ove esigenze di cassa assolutamente improrogabili degli enti attuatori di cui al programma in argomento lo richiedano;

Atteso che tale riversamento potrà essere effettuato esclusivamente su motivata richiesta dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato che certifichi l'assoluta improrogabilità procedurale dell'anticipazione richiesta;

Atteso che ai fini dell'attuazione del programma predetto, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario governativo delegato provvederà, con propri atti all'affidamento della realizzazione degli interventi agli enti individuati quali attuatori mettendo a disposizione dei medesimi i fondi assegnati con l'ordinanza n. 362/03 predetta;

Atteso che tutti gli enti attuatori degli interventi programmati con l'ordinanza n. 362/03, ad eccezione dell'E.S.A.F., sono amministrazioni comunali, e pertanto assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed in particolare, alle disposizioni vigenti sui conti correnti infruttiferi;

Atteso che i conti correnti infruttiferi accesi presso le Tesorerie provinciali dello Stato ai sensi della legge n. 720/1984, presentano le seguenti caratteristiche:

sono utilizzabili solo al momento della effettiva spendita da parte dei titolari;

non maturano interessi bancari attivi;

Atteso pertanto che il trasferimento delle risorse commissariali a favore degli enti attuatori degli interventi del programma in parola, ad eccezione dell'E.S.A.F., potrà essere effettuato dall'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato mediante ordinativi di pagamento disposti a valere sui fondi della contabilità speciale n. 3116 al medesimo intestata, con riversamento delle somme nei conti infruttiferi intestati ai comuni medesimi;

Ritenuto necessario, in virtù della particolare natura dei finanziamenti previsti dall'ordinanza commissariale, estendere ai comuni individuati quali enti attuatori le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione delle entrate a specifica destinazione stabilendo che:

il finanziamento commissariale erogato dall'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario governativo delegato, a valere sui fondi della contabilità speciale di cui risulta titolare, costituisce per il tesoriere del comune entrata con destinazione specifica ed è assoggettato alla disciplina delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

è fatto obbligo al comune di allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme riversate dall'assessore della difesa dell'ambiente — sub-commissario delegato;

Atteso che con riferimento all'intervento «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico - Schema n. 258 del piano regionale di risanamento delle acque», per il quale l'E.S.A.F. è stato individuato quale ente attuatore, si rende necessario che il trasferimento all'E.S.A.F. delle risorse commissariali venga disposto, su richiesta dell'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato, dal sub-commissario dele-

gato per la gestione della contabilità speciale intestata al commissario governativo, su contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente dell'E.S.A.F. per la realizzazione dell'intervento predetto;

Atteso che ai fini predetti si rende necessario che il presidente dell'E.S.A.F. sia nominato con la presente ordinanza sub-commissario per l'attuazione dell'intervento «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico - Schema n. 258 del piano regionale di risanamento delle acque», e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale predetta che verrà aperta dai compenti uffici statali su richiesta dell'ufficio del commissario governativo;

Atteso che la gestione degli atti contabili inerenti alla contabilità speciale intestata all'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato verrà effettuata dalla ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, già incaricata dello svolgimento delle attività connesse agli adempimenti inerenti alla gestione contabile della contabilità speciale intestata al «Presidente della giunta regionale — emergenza idrica» e della contabilità speciale intestata all'assessorato regionale dei lavori pubblici sub-commissario per l'attuazione di intervento commissariale;

Ordina:

Art. 1.

1. L'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario governativo delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel programma commissariale «Acque nuove — Coste pulite» di cui all'ordinanza n. 362 del 1° agosto 2003, titolare della contabilità speciale n. 3116 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Cagliari, provvederà all'attuazione del programma secondo quanto previsto dalla presente ordinanza avvalendosi delle strutture dell'assessorato della difesa dell'ambiente medesimo.

2. In dipendenza della presente ordinanza, con successivi atti di determinazione del sub-commissario delegato per la gestione della contabilità speciale n. 1690 intestata a «Presidente della giunta regionale — emergenza idrica, verrà disposto secondo fabbisogno su richiesta dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato per l'attuazione del programma commissariale "Acque nuove — Coste pulite"», il riversamento delle somme impegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti dirigenziali citati in premessa e trasferite nella contabilità speciale n. 1690 citata, ad eccezione della quota di finanziamento prevista per l'intervento E.S.A.F.

3. Nelle more di detti riversamenti, è appostata nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità del commissario governativo già programmate ma non ancora impegnate, un fondo cassa non superiore ad € 9.725.649,75 per un riversamento a titolo di anticipo, salvo conguaglio, nella predetta contabilità speciale intestata all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, ove esigenze di cassa assolutamente improrogabili degli enti attuatori di cui al programma in argomento lo richiedano.

4. Il riversamento di cui al precedente punto 3 potrà essere effettuato esclusivamente su motivata richiesta dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato che certifichi l'assoluta improrogabilità procedurale dell'anticipazione richiesta.

5. Le somme a disposizione del sub-commissario delegato sulla predetta contabilità speciale, per l'attuazione del programma di opere di cui all'ordinanza n. 362 del 1° agosto 2003 sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, l'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato in conformità alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

6. L'assessore della difesa dell'ambiente, con atti a sua firma nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione del programma di interventi, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3116 presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario governativo.

Art. 2.

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato per l'attuazione del programma commissariale «Acque nuove — Coste pulite» di cui all'ordinanza n. 362/03 provvederà con proprio provvedimento, preso atto dell'intervenuta approvazione a termini delle vigenti norme regionali e statali dei progetti relativi agli interventi del programma medesimo, all'affidamento dell'attuazione agli enti attuatori degli interventi indicati nell'ordinanza medesima, specificando le condizioni di attuazione ed indicando, con riferimento agli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento, quanto disposto dai commi successivi.

2. L'erogazione dei finanziamenti commissariali previsti dalla predetta ordinanza n. 362/03 verrà disposta secondo le quote percentuali previste dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato provvederà a mettere a disposizione dei comuni interessati i fondi commissariali mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3116 intestata all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, esigibili sui conti correnti infruttiferi accesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni sulla Tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

4. I finanziamenti commissariali di cui all'ordinanza n. 362/03 costituiscono per il tesoriere dell'ente entrate con specifica destinazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. È fatto obbligo ai comuni di allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme versate dall'assessore della difesa dell'ambiente, sub-commissario delegato per l'attuazione del programma «Acque nuove — Coste pulite».

6. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali nei conti infruttiferi aperti presso le rispettive sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, sono utilizzate con atti a firma del dirigente del servizio finanziario o da un suo delegato, in conformità alle disposizioni sulla gestione del bilancio contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. I comuni renderanno all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato la rendicontazione semestrale delle somme trasferite sui predetti conti correnti infruttiferi.

8. Il presidente dell'E.S.A.F. è nominato sub-commissario per l'attuazione dell'intervento «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico — Schema n. 258 del Piano regionale di risanamento delle acque» e per l'effetto titolare della contabilità speciale di Tesoreria che verrà aperta a cura dell'ufficio del commissario governativo.

9. Il finanziamento previsto a favore dell'E.S.A.F. verrà messo a disposizione con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la gestione della contabilità speciale n. 1690 intestata al commissario governativo, su richiesta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, previa adozione da parte dell'assessore medesimo del provvedimento di affidamento di cui al comma 1 del presente articolo, sulla predetta contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente dell'E.S.A.F. - sub-commissario per la «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico — Schema n. 258 del piano regionale di risanamento delle acque»;

10. Le somme a disposizione del presidente dell'E.S.A.F - sub-commissario sulla predetta contabilità speciale sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F. in conformità alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza e del provvedimento di affidamento dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato;

11. Il Presidente dell'E.S.A.F. sub-commissario per l'attuazione di intervento commissariale presenterà, con atti a sua firma nella sua qualità di sub-commissario, alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite dell'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

12. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi in programma vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, e proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico.

13. Ciascun ente attuatore dovrà comunicare all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

14. Tali economie, il cui importo sarà immediatamente comunicato dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

Art. 3.

1. La Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, già incaricata della gestione della contabilità speciale intestata al commissario governativo e della contabilità speciale intestata all'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario per l'attuazione di intervento commissariale, provvederà alla gestione della contabilità speciale predetta n. 3116 intestata all'assessore della difesa dell'ambiente - sub-commissario delegato per l'attuazione del programma «Acque nuove — Coste pulite».

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le normative che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 20 aprile 2004

Il Commissario governativo: MASALA

04A04732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Tijuana (Messico)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Il sig. Camillo Magoni, Agente consolare onorario in Tijuana (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'italia a Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'italia a Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'italia a Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in ltalia

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

6. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico);

7. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A04618

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 aprile 2004

Dollaro USA	1,1947
Yen giapponese	131,87
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,67370
Corona svedese	9,1483
Franco svizzero	1,5511
Corona islandese	88,16
Corona norvegese	8,2210
Lev bulgaro	1,9474
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,543
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6522
Lira maltese	0,4260
Zloty polacco	4,8108
Leu romeno	40424
Tallero sloveno	238,6300
Corona slovacca	40,455
Lira turca	1698039
Dollaro australiano	1,6577
Dollaro canadese	1,6383
Dollaro di Hong Kong	9,3183
Dollaro neozelandese	1,9153
Dollaro di Singapore	2,0342
Won sudcoreano	1401,80
Rand sudafricano	8,1894

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04826

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Boreax»

Estratto decreto A.I.C. n. 19 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «BOREAX», nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni, «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, cap 43100, Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni:

A.I.C. n. 035792011 (in base 10) 12494C (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sara determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni:

A.I.C. n. 035792023 (in base 10) 12494R (in base 32):

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni:

A.I.C. n. 035792035 (in base 10) 124953 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni:

A.I.C. n. 035792047 (in base 10) 12495H (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni:

A.I.C. n. 035792050 (in base 10) 12495L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni:

A.I.C. n. 035792062 (in base 10) 12495Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04549

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liferol»

Estratto decreto A.I.C. n. 20 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LIFEROL» nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni, «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Giacomo Chiesi, cap 43100, Italia, codice fiscale n. 00959190349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni:

A.I.C. n. 035793013 (in base 10) 124B3P (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni:

A.I.C. n. 035793025 (in base 10) 124B41 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni:

A.I.C. n. 035793037 (in base 10) 124B4F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni:

A.I.C. n. 035793049 (in base 10) 124B4T (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni:

A.I.C. n. 035793052 (in base 10) 124B4W (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni:

A.I.C. n. 035793064 (in base 10) 124B58 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «*A*» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04550

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Icarus»

Estratto decreto A.I.C. n. 21 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ICARUS nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni, «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni - A.I.C. n. 035794015 (in base 10) 124C2Z (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni - A.I.C. n. 035794027 (in base 10) 124C3C (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni - A.I.C. n. 035794039 (in base 10), 124C3R (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni - A.I.C. n. 035794041 (in base 10), 124C3T (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni - A.I.C. n. 035794054 (in base 10), 124C46 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro, acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni - A.I.C. n. 035794066 (in base 10), 124C4L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04551

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bleomicina Nippon Kayaku»

Estratto decreto A.I.C. n. 180 del 2 aprile 2004

È autorizizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale BLEOMICINA NIPPON KAYAKU, consistente nella sostituzione della confezione «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala (codice A.I.C. 022395014) con la confezione «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino (codice A.I.C. 022395026).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

titolare A.I.C.: Euro Nippon Kayaku GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in FrankfurtAm Main, Germania (DE);

confezione: «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - A.I.C. n. 022395026 (in base 10), OPCG4L (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: resta confermata la classe «A» per uso ospedaliero «H»;

prezzo: invariato;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

condizioni di conservazione: conservare in frigorifero tra 2º e 8º C.

Produttore Nippon Kayaku CO., LTD - Chiyoda KU - Tokyo (Japan) stabilimento sito in Gunma (Japan), Takasaki Plant, 239 Iwahana-Machi, Takasaki-Shi (produzione e controllo); Aventis Pharma S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Varese), Italia, viale Europa n. 11 (confezionamento e rilascio dei lotti); BP Beltracchini Paola & C. S.n.c., stabilimento sito in Rescaldina (Milano), Italia, via S. Erasmo n. 6 (confezionamento).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: bleomicina solfato 15 mg (15.000 U.l.);

eccipiente: nessuno.

Indicazioni terapeutiche: trattamento chemioterapico delle attività metaplastiche di alcuni tessuti, fra i quali in particolare gli epiteli malpighiani ad alta cheratinizzazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 022395014 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A04552

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Igroseles»

Estratto decreto n. 198 del 13 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IGROSELES anche nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse» 60 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c., c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 07254500155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «100 mg + 25 mg compresse» 60 compresse;

A.I.C. n. 024763082 (in base 10), 0RMQQB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Gmbh stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto Hahn Strasse (tutte le fasi); Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero-Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (tutte).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg; clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 190 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; amido di mais 79,4 mg; gelatina 4 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Igroseles» 100 mg + 25 mg è efficace in tutte le forme di ipertensione arteriosa, in particolare quelle che non hanno risposto in modo soddisfacente al trattamento con diuretici o beta-boccanti impiegati singolarmente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 199 del 13 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IGROSELES anche nelle forme e confezioni: «50 mg + 12,5 mg compresse» 60 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c., c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 07254500155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg + 12,5 mg compresse» 60 compresse;

A.I.C. n. 024763106 (in base 10), 0RMQR2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Gmbh stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto Hahn Strasse (tutte le fasi); Montefarmaco S.r.l. stabilimento sito in Pero-Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (tutte).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: atenololo 50 mg; clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 95 mg; sodio laurilsolfato 3,3 mg; amido di mais 39,7 mg; gelatina 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Igroseles» 50 mg + 12,5 mg è efficace nelle forme di ipertensione arteriosa, in particolare quelle che non hanno risposto in modo soddisfacente al trattamento con diuretici o beta-sboccanti impiegati singolarmente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04561-04A04562

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panosfen»

Estratto decreto n. 200 del 13 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PANOSFEN, nelle forme e confezioni:

«665 mg compresse rilascio modificato» 12 compresse, «665 mg compresse rilascio modificato» 24 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti S.n.c., cap 20021, Italia, codice fiscale 00867200156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «665 mg compresse rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 036079010 (in base 10), 12F1F2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Glaxosmithkline Dungarvan LTD stabilimento sito in Dunsarvan Co. Waterford (Irlanda), Knockbrack;

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 665 mg;

eccipienti: ipromellosa 2208 14,95 mg; povidone K25 9,96 mg; amido di mais pregelatinizzato 19,64 mg; ipromellosa 2910 13,11 mg; magnesio stearato 1,49 mg; croscarmellosa sodica 5,73 mg; povidone 1,37 mg; acido stearico 1,15 mg; triacetina 1,03 mg; cera carnauba 0,135 mg;

Confezione: «665 mg compresse rilascio modificato» 24 compresse:

A.I.C. n. 036079022 (in base 10), 12F1FS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Glaxosmithkline Dungarvan LTD stabilimento sito in Dungarvan CO. Waterford (Irlanda), Knockbrack.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 665 mg;

eccipienti: ipromellosa 2208 14,95 mg; povidone K25 9,96 mg; amido di mais pregelatinizzato 19,64 mg; ipromellosa 2910 13,11 mg; magnesio stearato 1,49 mg; croscarmellosa sodica 5,73 mg; povidone 1,37 mg; acido stearico 1,15 mg; triacetina 1,03 mg; cera carnauba 0,135 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore osteoarticolare.

Altre condizioni: le confezioni del medicinale sopra indicato continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 024931 presentato per l'autorizzazione originaria e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mionevrasi»

Estratto decreto n. 183 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in Piazza Durante n. 11, Milano, con codice fiscale 00747170157.

Medicinale: MIONEVRASI.

Confezione: «Forte» 5 fiale liof. + 5 fiale solv. - A.I.C. n. 011125034,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l, con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Finmedical».

Estratto decreto n. 184 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo de' Bacchettoni n. 1/A, Pistoia, con codice fiscale 01056750472.

Medicinale: AMOXICILLINA FINMEDICAL.

Confezione: «1 g compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 034981011,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona n. 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale 03227750969.

Con variazione della denominazione in: SIEVERT.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Korevis»

Estratto decreto n. 186 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hardis S.p.a., con sede in strada statale 7-bis km 19.5, Sant'Antimo, Napoli, con codice fiscale 00839430634.

Medicinale: KOREVIS.

Confezione: «450 mg + 450 mg polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 019293036,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm GMBH, con sede in Graf-Arco Strasse 3, Ulm, Germania.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Nevral»

Estratto decreto n. 187 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale n. 00832400154:

Specialità medicinale: NEO NEVRAL.

Confezione: A.I.C. n. 024665022 - 10 compresse,

è ora trasferita alla società: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede in via delle Ande, 15, Roma, con codice fiscale n. 05038691001.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto n. 193 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 11654650156:

Specialità medicinale: FLUOXETINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033381017/G - 12 capsule rigide 20 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033381029/G - flacone 60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7, Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima RK»

Estratto decreto n. 194 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale n. 09674060158:

Specialità medicinale: CEFOTAXIMA RK.

Confezioni:

A.I.C. n. 035311012 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035311024 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035311036 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml,

è ora trasferita alla società: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme, Padova, con codice fiscale n. 00204260285.

Con variazione della denominazione in: LIRGOSIN.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Ipso Pharma».

Estratto decreto n. 195 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale n. 01256840768.

Specialità medicinale: LORAZEPAM IPSO PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035543014 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035543026 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Hexal S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, via Paracelso, 16, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 01312320680.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Specialità medicinale: LORAZEPAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035543014/G - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035543026/G - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili,

resta conferma la classificazione in C).

I lotti del medicinale Lorazepam Ipso Pharma, già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035543014-026), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum Verde Dental».

Estratto decreto n. 197 del 13 aprile 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TANTUM VERDE DENTAL, rilasciata alla società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585, è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione «"0,5 pasta dentifricia" 1 tubo da 120 g» (codice A.I.C. n. 028821015), viene autorizzata la confezione «0.5% pasta dentifricia "tubo da 75 ml"» (codice A.I.C. n. 028821027).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0.5% pasta dentifricia» tubo da 75 ml - A.I.C. n. 028821027 (in base 10) - 0VHKK3 (in base 32).

Forma farmaceutica: pasta dentifricia.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: A.C.R.A.F S.p.a. - 60131 Ancona - Via Vecchia del Pinocchio 22.

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: benzidamina cloridrato g 0,5 (pari a benzidamina g 0,447);

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato g 45; glicerolo g 23; sodio laurilsolfato g 1,5; carmellosa sodica g 0,9; silice colloidale anidra g 1,2; aroma menta g 1,2; saccarina sodica g 0,161; metile p-idrossibenzoato g 0,1; propile p-idrossibenzoato g 0,02; giallo chinolina (E 104) mg 1,07; blu patent V (E 131) mg 0,22; acqua depurata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della bocca e delle gengive.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 028821015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A04560

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Decreto n. R.M.756/D39 del 21 aprile 2004

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio - rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento - della sottoindicata specialità medicinale.

Specalità medicinale «TERIL».

Confezioni:

«CR» 100 compresse a rilascio prolungato da 400 mg in flacone - A.I.C. n. 034700 017/M;

«CR» 100 compresse a rilascio prolungato da 200 mg in flacone - A.I.C. n. 034700 029/M;

«CR» 56 compresse a rilascio prolungato da 400 mg in flacone - A.I.C. n. 034700 031/M;

«CR» 56 compresse a rilascio prolungato da 200 mg in flacone - A.I.C. n. 034700 043/M;

100 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700 056/M;

100 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700 068/M;

20 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700 070/M;

50 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700 082/M;

56 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700 094/M;

200 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700 106/M;

20 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700 118/M;

50 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700 120/M;

56 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700 132/M;

200 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700 144/M.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Taro Pharmaceuticals (UK) Limited titolare dell'autorizzazione medesima.

04A04728

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac M.Hyo».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento n. 15 del 3 febbraio 2004» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Ingelvac M.Hyo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2004, alla pag. 27, ove è indicato «Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485» leggasi: «Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH sita in Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485»; ove è indicato «È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento terminale della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in

oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania» leggasi: «È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al rilascio dei lotti della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania».

04A04548

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 23 del 1º marzo 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Sintomutylin 100"».

Nella parte del comunicato reltivo alla premiscela per alimenti medicamentosi «Sintomutylin 100» della ditta «Sintofarm S.p.a. di Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2004 ove è scritto.

«Titolare A.I.C.: la società Erredue S.p.a., sita in Costa Volpino (Bergamo), via L. da Vinci, 28 e la società Unione Commerciale Lombarda, sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36»;

si intende sostituito da:

«Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5 codice fiscale n. 00273680355».

La produzione del medicinale viene effettuata da:

la società Erredue S.p.a. sita in Costa Volpino (Bergamo), via L. da Vinci, 28 e la società Unione Commerciale Lombarda, sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36».

04A04616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Telecinema a r.l.», in Chieti

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Telecinema a r.l.» pos. n. 886/180459 con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Germano De Cinque il 12 settembre 1981, repertorio 15081 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Chieti, via Spezioli n. 42, 0871/42481, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04565

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «I colori dell'arte - società cooperativa sociale a r.l.», in Vasto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «I colori dell'arte - società cooperativa sociale a r.l.» pos. n. 1717/296603 - c.f. 01946270699, con sede in Vasto, costituita per rogito notaio Camillo Litterio il 9 ottobre 2000, repertorio 111143 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04566

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Casper a r.l.», in Tufillo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Casper a r.l.» pos. n. 1654/288803 - c.f. 01913060693, con sede in Tufillo, costituita per rogito notaio Andrea Bafunno il 21 dicembre 1999, repertorio 11442 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Chieti, via Spezioli n. 42, 0871/42481 opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04567

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricoop Canosa a r.l.», in Canosa Sannita

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agricoop Canosa a r.l.», pos. n. 1324/241608 - c.f. 01496470699, con sede in Canosa Sannita, costituita per rogito notaio Alfredo Pretaroli il 26 aprile 1989, repertorio 25485 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Chieti, via Spezioli n. 42, 0871/42481, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04568

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Euro ponteggi 2000 a r.l.», in Palena

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Euro ponteggi 2000 a r.l.», pos. n. 1714/294440 - c.f. 01953040696, con sede in Palena, costituita per rogito notaio Grazia Buta l'11 novembre 2000, repertorio 1086 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Chieti, via Spezioli n. 42, 0871/42481, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04569

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata il 26 novembre 2003 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, riguardante modificazioni al regolamento sulla contribuzione in materia di riscatto, nonché integrazioni al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

Con ministeriale 9PP/80309/GEO-L-54 del 2 aprile 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera 26 novembre 2003 con la quale la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ha apportato modificazioni all'art. 50, comma 2, del regolamento sulla contribuzione in materia di riscatto ed ha, nel contempo, integrato il testo dell'art. 2, comma 4, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza con una disposizione interpretativa sulla applicazione della misura minima del trattamento pensionistico.

04A04736

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato relativo al decreto 6 febbraio 2004, recante: «Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica».

Nell'allegato A al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 2004, alla pag. 45, paragrafo A2 - Struttura degli elenchi e delle schede descrittive - Legenda -, in luogo delle parole: «i campi indicati in corsivo sono obbligatori», si deve leggere: «è obbligatoria la compilazione di tutti i campi ad esclusione dei nn. 7, 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23».

04A04734

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali n. 002077 del 23 febbraio 2004 le autorizzazioni all'utilizzo e all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata Lynx precedentemente rilasciate alla Soc. Lynx S.p.a. sono volturate a nome della Soc. Norda S.p.a. con sede legale via Bertolini n. 9, Milano e stabilimento in località Masanti del comune di Bedonia (Parma), via Ponteceno n. 31.

04A04735

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Engelhard Italiana S.p.a.	Roma	143
Malfatti S.a.s. di Gherardo Malfatti & C.	Fiumicino (RM)	175
Balducci Vittorio	Roma	250
Salvucci Enrico	Roma	392
Costa Ettore	Roma	444
Santinelli Massimo	Roma	736
Re Mida S.r.l.	Roma	791
Finamore Katia	Roma	805
Savoia Manuela	Anzio (RM)	1110
Antonimi Cristina	Roma	1166
Carlologgi Mancarlo	Roma	1209
Ansuini S.r.l.	Roma	1217

04A04619

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401104/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 5 0 5 *

€ 0,77